

FONDAZIONE PICCOLA CASA SANTA MARIA APRUTINA

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata **"Fondazione Piccola Casa Santa Maria Aprutina Palombieri De Paulis Fedele"**.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017), dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.

La fondazione è intitolata alla Madonna venerata con costante devozione dal popolo aprutino, sua particolare protettrice è S. Maria Goretti V. e M.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assume la denominazione **"Fondazione Piccola Casa Santa Maria Aprutina Palombieri De Paulis Fedele ETS"**.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Teramo, all'indirizzo determinato con delibera dell'Organo di amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Essa potrà istituire altre sedi e unità in tutto il territorio nazionale.

La "Fondazione" opera a tempo indeterminato e ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopi e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di istruzione, culturali, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017, a partire dal magistero della Santa Chiesa Cattolica e, in particolare, dell'educazione dei minori, anche in condizione di disagio, mettendo al centro la persona e seguendo i principi della religione Cattolica.

L'attività della Fondazione si ispira alla tradizione cattolica e si esplica nelle seguenti forme:

- a) educazione, istruzione e formazione, attraverso la gestione e il supporto di attività scolastiche ed educative;
- b) assistenza sociale e socio-educativa a favore di minori e famiglie;
- c) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) formazione professionale e orientamento educativo;
- e) organizzazione e gestione di attività ricreative, artistiche e culturali di interesse sociale;
- f) ogni altra attività utile al raggiungimento delle finalità della fondazione.

Le attività suddette possono essere svolte nelle forme più disparate anche attraverso strumenti informatici e a distanza, in luoghi diversi del territorio provinciale ove la Fondazione possiede in proprietà altre strutture, ed essa può assumere diverse forme come ad esempio: ospitalità, istruzione ed assistenza sia morale che materiale, a minori abbandonati, ragazze madri, soggetti con particolari condizioni sociali emarginati in genere.

Tutte le attività istituzionali sono svolte con l'unico scopo di solidarietà a favore di soggetti svantaggiati, a favore dei bambini e dei minori in genere, la fondazione non ha scopo di lucro e persegue, esclusivamente, finalità culturali, religiose e di solidarietà sociale.

La Fondazione ha come ulteriore scopo istituzionale, inoltre:

- l'educazione, istruzione e formazione personale e professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 D.lgs. 11/2017, lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 D.lgs. 117/2017, lett. i);
- la pubblicazione e la promozione di opere librerie e/o similari, incluse riviste, sia editate in proprio che da terzi; il recupero e la diffusione di opere librerie del passato, anche fuori commercio;
- la divulgazione e l'organizzazione e la realizzazione di contenuti a carattere formativo e informativo, quali convegni, seminari di studi, blog, social, mostre ed eventi in genere in ambito culturale, religioso e sociale;
- la formazione professionale in tutte le sue forme rivolta sia al personale docente che ai minori, in quest'ultimo caso con l'inserimento della formazione specifica e con l'integrazione scuola-lavoro, relativamente a tutte le attività artigianali, industriali e di servizi in genere, nonché nell'ambito dell'agricoltura, attività gastronomiche, della ristorazione e della ricettività in genere. Divulgazione anche culturale delle arti e dei mestieri anche attraverso l'inserimento di materie e/o programmi finalizzati all'interno dei percorsi di studio.

ART. 4 - Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, incluse l'informazione e l'intrattenimento di rapporti con Biblioteche, Archivi, Musei, Università ed Enti, anche internazionali, necessari per il

perseguimento delle finalità della Fondazione.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo di Amministrazione.

In ogni caso, per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a mero titolo di esempio, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o altrimenti posseduti o utilizzati;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi e/o complementari a quelli della Fondazione medesima, che potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, mostre, curando la pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle altre iniziative ritenute idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale locale, nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;

f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audio-visivi in genere;

g) svolgere ogni altra attività ritenuta idonea ovvero a supporto del perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

h) partecipare a eventuali bandi di finanziamento pubblici e/o privati, per il raggiungimento di fini istituzionali.

Le attività diverse sono svolte esclusivamente nel rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità di cui all'art.6 del D. Lgs. 117/2017 [smi](#) e secondo i limiti stabiliti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non possono in alcun caso divenire attività prevalenti rispetto a quelle di interesse generale.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

1) dal fondo di dotazione, netto risultante dall'ultimo bilan-

cio approvato;

2) dal Fondo di gestione, costituito:

a) dei diversi beni immobili di cui la fondazione è proprietaria dalle attrezzature etc.;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie aventi a oggetto qualsiasi bene materiale o immateriale che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione patrimoniale;

c) da eventuali altri contributi da parte dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici e/o privati;

d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. 117/2017 s.m.i. sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 117/2017 s.m.i..

Il bilancio è predisposto ed approvato dall'organo di amministrazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 117/2017 s.m.i..

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia né direttamente né indirettamente.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. n.117/2017 s.m.i., la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

	- Organo di Amministrazione; - il Presidente;	
	- il Vice Presidente; - Organo di Controllo.	
	Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.	
	Art. 8 - Organo di Amministrazione	
	L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri, tra un minimo di tre ed un massimo di quindici, nominati dal Vescovo di Teramo-Atri, il quale ne designa altresì il Presidente.	
	Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, commi 6 e 7, D.lgs. 117/2017 s.m.i..	
	L'Organo di amministrazione governa l'Ente.	
	L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.	
	L'organo di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo e-mail, PEC o raccomandata A/R.	
	La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve o non esservi affatto purché siano presenti tutti i membri.	
	Alla sostituzione di un consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.	
	L'organo di amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:	
	- amministra la Fondazione;	
	- predispone il bilancio d'esercizio, e se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;	
	- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;	
	- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	
	- decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;	
	- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.	
	Il potere di rappresentanza attribuito all'Organo di Amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresen-	

tanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I membri possono partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione anche in via telematica (videochiamata, skype, etc.), purché con modalità tali da Consentire al Presidente l'accertamento dell'identità personale dei partecipanti. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, redatto su apposito libro da tenersi con le modalità previste ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n. 117/2017 s.m.i.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente dell'Organo Amministrativo ed è nominato dal Vescovo di Teramo-Atri tra i componenti del Consiglio di Amministrazione da questo nominati. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo; ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste dinanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria, anche nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri d'iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale Organo, con obbligo di rendiconto; può delegare singoli compiti al Vice-Presidente, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In caso di estrema urgenza il Presidente può adottare ogni provvedimento opportuno che dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Organo di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. L'ufficio di Presidente è gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

Art. 10 - Organo di Controllo - Collegio dei Revisori dei Conti

Secondo quanto richiesto dalle norme vigenti in materia, l'Organo Amministrativo provvede alla nomina dell'Organo di controllo, su indicazione del Vescovo di Teramo-Atri.

L'organo di controllo è monocratico; è composto da un sindaco indicato dal Vescovo di Teramo-Atri tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile s.m.i..

Le decisioni dell'organo di controllo vengono trascritte in apposito libro da tenersi con le modalità previste ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 117/2017 s.m.i..

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.

n. 231/2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il sindaco monocratico può anche assumere l'incarico di revisore legale dei conti quando la normativa renda obbligatorio istituire un organo di controllo.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 D.lgs. n. 117/2017 s.m.i., ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art. 11 - Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.lgs. n.117/2017 s.m.i., sue integrazioni e modificazioni.

Art. 12 - Scioglimento e liquidazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguono finalità analoghe appartenenti al Terzo settore o, in mancanza, alla "Fondazione Italia Sociale", previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.